



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 del Reg. Data 30-11-2017

Oggetto: Ricorso in appello presso la Commissione Tributaria regionale di Ancona avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Macerata n. 211/17 del 07/11/2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17:25, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PAOLONI ROBERTO	SINDACO	P
ANTINORI MARIO	VICE SINDACO	A
LOSEGO FRANCESCO	ASSESSORE	P

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dott. Trojani Fabio
Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di
SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 del 02/4/2015 con la quale questo Comune si è costituito nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria di Macerata, promosso dall'ENEL PRODUZIONE S.p.a. con ricorso notificato a questo Comune il 03 marzo 2015, affidando all'avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, l'incarico di rappresentare e difendere, con la più ampia facoltà di legge, il Comune di Serrapetrona nel giudizio davanti alla Commissione predetta.

PRESO ATTO della Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Macerata n. 210/17 pronunciata il 07/11/2016 e depositata in segreteria il 2/5/2017, con la quale il collegio giudicante accoglie il ricorso presentato dall'ENEL ed annulla l'atto impugnato limitatamente alle annualità 2006-2007, compensando le spese di giudizio;

CONSIDERATO CHE la questione postula essenzialmente la soluzione di una problematica di ordine interpretativo, che si sostanzia nella non usualità dell'interpretazione fornita, rappresentata dall'aver adottato una soluzione, quella sin qui offerta dalle Commissioni di primo grado, più favorevole al contribuente in quanto riduce il periodo temporale della decadenza dall'accertamento;

RITENUTO che ci siano margini, a parere del legale che ha assistito l'ente in primo grado, per poter ottenere la riforma della sentenza adottata, in quanto il dato letterale dell'art 1 comma 367 L. n° 311/2004 contempla un'espressa deroga alla disciplina vigente e quindi l'interpretazione fornita dalla difesa degli enti ricorrenti appare maggiormente in linea con i canoni interpretativi della legge (art. 12 preleggi);

VISTI:

- l'art 1 comma 367 L. n° 311/2004, il quale prevede che:

*“le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, **in deroga alle vigenti disposizioni**, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune”;*

- l'art. 12 preleggi, che prevede che:

"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

RITENUTO doversi costituire innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Appello al fine di impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Macerata n. 210/17 pronunciata il 07/11/2016 e depositata in segreteria il 02/5/2017, incaricando dell'assistenza tecnica l'avvocato Leonardo Castelli di Ascoli Piceno, con Studio in via Verdi n. 85;

DATO ATTO che l'avv. Leonardo Castelli, che assiste congiuntamente al Comune di Belforte del Chienti, anche i Comuni di Caldarola – Fiastra – Serrapetrona, è in possesso dell'abilitazione richiesta dall'art. 12, c. 2, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, per quanto riguarda l'assistenza tecnica nel giudizio;

RITENUTO di dover procedere all'impugnazione della sentenza richiamata in premessa con l'assistenza dell'avv. Leonardo Castelli, anche al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della difesa stessa, che si pone in termini di continuità con il giudizio di primo grado;

PRESO ATTO che il legale, con nota del 9/11/2017, ha quantificato il compenso richiesto, per cui si dà mandato ai Responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di competenza, di procedere con l'adozione dei relativi atti di impegno;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 6 sui modi di esercizio della rappresentanza legale, compresa quella in giudizio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del ragioniere comunale, ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante del presente atto;
- 2) Di presentare ricorso in appello nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Appello di Ancona, al fine di impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 210/17 pronunciata il 07/11/2016 e depositata in segreteria il 2/5/2017;
- 3) Di affidare all'avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Belforte del Chienti, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale, congiuntamente ai Comuni di Caldarola Fiastra e Serrapetrona, anche al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della difesa e quindi la continuità con il giudizio di primo grado, con la più ampia facoltà di legge,;
- 4) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a rilasciare all'avvocato difensore ampio mandato per la difesa delle ragioni dell'Ente;
- 5) Di imputare la spesa presunta quantificata dall'Avv. Castelli, come da preventivo del 9/11/2017, in €. 4.209,00, comprensivo di rimborso forfettario, cap ed Iva, al codice 01.02-1.03.02.11.006 (capitolo 138) del bilancio del corrente esercizio, quantificata come segue:
 - compenso di €. 2.800,00 oltre accessori come per legge (rimborso forfettario 15%, cap 4% e Iva 22%) per tutto il giudizio di secondo grado, da corrispondere al momento del conferimento dell'incarico. Per ogni attività di udienza verranno corrisposti al professionista €. 200,00 oltre accessori come per legge (contributo forfettario 15%, cap 4% e Iva 22%);
- 6) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali e il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ad adottare gli impegni per quanto di rispettiva competenza;
- 7) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Indi con separata unanime votazione resa ai sensi del 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000,

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

=====
Li 06-12-2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 06-12-017 al 20-12-017 senza reclami.

li, 21-12-017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' comunicata ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000; Prot. n. 6008 Li 06-12-2017
- E' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000).
- E divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla ultimazione della pubblicazione (Art. 134, c. 3 D. Lgs 267/2000).

li, 31-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-12-017

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Trojani Fabio

=====
*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====